



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0147779
All.: 1; ann.: //.

Roma, 26 marzo 2012

OGGETTO: Articolo 5, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Applicazione al personale militare in servizio permanente dell'istituto del congedo per la formazione.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- a. Art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- b. Art. 57 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
- c. Art. 15 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

2. PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di riassumere in un unico testo tutte le disposizioni emanate nel tempo in materia di applicazione al personale militare in servizio permanente dell'istituto del congedo per la formazione, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Sono pertanto abrogate le parti delle circolari n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003 e n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2004/31854 del 12 luglio 2004, relative alla disciplina di tale congedo.

3. CARATTERISTICHE E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CONGEDO

- a. Ai sensi della normativa in riferimento i militari che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l'Amministrazione della difesa possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Ministero della difesa.

- b. Durante l'intero periodo di fruizione del predetto congedo il militare non ha diritto alla retribuzione, in quanto in aspettativa senza assegni, oltre i limiti vigenti, con provvedimento autorizzativo del Comandante di corpo.

Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio, non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria e del trattamento di quiescenza e previdenza, né è cumulabile con la predetta licenza, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo di cui sia data comunicazione scritta al comandante del reparto/ente di appartenenza e che sia individuata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2, lettera d) del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 187 dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Tali criteri riguardano:

- la presenza di patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.
- c. Il militare può procedere al riscatto del periodo fruito per la predetta esigenza, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
- d. Il personale che intende avvalersi di tale beneficio non può superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva e deve presentare la relativa istanza almeno:
- sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo, se appartenente all'Esercito, alla Marina militare all'Aeronautica militare;
 - trenta giorni prima, se facente parte dell'Arma dei carabinieri.
- e. Il congedo per la formazione può essere differito, con provvedimento motivato del Comandante di corpo, per improrogabili esigenze di servizio. Per il personale dell'Arma dei carabinieri tale differimento può essere effettuato una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Per il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il congedo in argomento non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.

4. AVVERTENZE

Si coglie l'occasione per ricordare che al personale che intenda conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa o in altra sede di servizio è concesso, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Le disposizioni relative all'esercizio del diritto allo studio sono riportate in un'altra circolare di questa Direzione generale.

5. DIRAMAZIONE

Gli enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione generale, a tutti i reparti/enti dipendenti.

F.to d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)